

208/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

Decreto di omologazione di concordato preventivo - ricorribilità per cassazione in ragione dell'asserita errata considerazione di un credito

Ud. 20/11/2018 CC

Cron. 208

R.G.N. 29233/2014

ORDINANZA

sul ricorso n. 29233/2014 proposto da:

C.J. c. I.

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in F

,
3
3

;

- *ricorrente* -

contro

Impresa S.r.l. in Liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e dei commissari *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

)
3

;

- *controricorrente* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CUNEO del 30/10/2014;

1

ORD
1989
2018

DePizzi

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cuneo, con decreto in data 30 ottobre 2014, omologava la proposta di concordato preventivo presentata da Impresa s.r.l. in liquidazione.

2. Ricorre per cassazione avverso questo decreto la Regione Piemonte affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso Impresa s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo.

L'intimato liquidatore della società debitrice proponente il concordato non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998: il decreto di omologa sarebbe viziato in quanto avrebbe classificato il credito della Regione Piemonte come chirografario malgrado lo stesso conseguisse alla revoca di un finanziamento (disposta perchè l'intervento agevolativo era stato distratto dal fine di sviluppo industriale per cui era stato concesso) e godesse di conseguenza del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998.

3.2 Il secondo mezzo lamenta la violazione o l'errata interpretazione del contratto di finanziamento e del provvedimento amministrativo di revoca del contributo, in quanto il Tribunale, nel riconoscere parzialmente il credito vantato dall'amministrazione regionale, non



avrebbe considerato che la stessa era l'unica titolare della posizione creditoria derivante dalla revoca del finanziamento, mentre Mediocredito Centrale si era limitato a elargire per suo conto una parte del beneficio.

3.3 Con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione dell'art. 9, comma 4, d. lgs. 123/1998, poiché il Tribunale non avrebbe indicato la somma spettante alla Regione Piemonte a titolo di interessi.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vizio che li accomuna, sono inammissibili.

Il ricorso infatti, seppur proponibile (in quanto può essere presentato il ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 180, comma 3, legge fall. in mancanza di opposizione dei creditori, trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, non soggetto a reclamo; Cass. n. 15699/2011), è stato introdotto in difetto di alcun interesse ad impugnare.

Si consideri in proposito che nell'ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto avviene in altre procedure concorsuali, la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese il disposto dell'art. 176 legge fall..

La norma, laddove prevede che il giudice delegato possa "ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze", intende rappresentare non solo che le determinazioni assunte al riguardo possono essere superate da una diversa determinazione del Tribunale in fase di omologa, ma soprattutto che le stesse hanno la limitata efficacia prevista e non sono



idonee a compromettere in alcun modo l'accertamento in merito all'esistenza, all'entità e alla natura del credito, nel senso espressamente previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo in parola.

Né è possibile ritenere che il decreto di omologa qui impugnato rientri nel novero delle "pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti" a cui l'art. 176, comma 1, legge fall. fa riferimento, poiché un simile provvedimento non svolge alcuna funzione di accertamento del credito - se non, come detto, ai fini del calcolo delle maggioranze e della fattibilità del piano -, come dimostra il fatto che il Tribunale possa al più, ai sensi dell'art. 180, comma 6, legge fall., stabilire le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati fissando le condizioni e le modalità di svincolo.

Dunque il creditore, a prescindere dalla sua ammissione al voto, in presenza di contestazioni del suo credito vedrà subordinata la sua soddisfazione all'accertamento delle sue ragioni creditorie all'esito di un ordinario giudizio di cognizione.

Non era perciò questa la sede per accampare pretese, da parte della Regione Piemonte, in merito a consistenza e natura del credito vantato, poiché l'accertamento doveva essere svolto avanti al giudice di merito competente per la relativa cognizione.

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di



cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 20 novembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente



DEPOSITO IN CANCELLERIA
il 08 GEN. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

